



Principali misure fiscali contenute nel Decreto Agosto

Con la presente intendiamo fornire una preliminare rassegna delle principali misure di carattere fiscale adottate dal Governo con il d.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, c.d. “**Decreto Agosto**”.

* * *

Sommario

- *Art. 68 – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine..... 1*
- *Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificato delle assemblee di società 2*
- *Art. 77 – Misure urgenti per il settore turistico..... 2*
- *Art. 78 – Esenzioni dall’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo..... 3*
- *Art. 81 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche 3*
- *Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi..... 4*
- *Art. 98 – Proroga secondo acconto soggetti ISA..... 4*
- *Art. 99 – Proroga riscossione coattiva..... 5*
- *Art. 110 – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 5*

* * *

- **Art. 68 – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine**

La misura in commento modifica le previsioni contenute nell’art. 136 del d.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (“**Decreto Rilancio**”) con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine (cd. “**PIR**”) di cui all’art. 13-bis del d.L. n. 124/2019; in particolare, la novità consente agli investitori di incrementare l’entità degli investimenti nei “nuovi PIR” raddoppiando il limite annuo da euro 150.000 ad euro 300.000, mentre rimane fermo il tetto complessivo pari ad euro 1.500.000 relativamente all’investimento totale.

Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva introdotto la possibilità di costituire i predetti “nuovi PIR”, al fine di convogliare investimenti verso imprese di minori dimensioni; a tal proposito, erano stati previsti investimenti composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.

L’investimento nei confronti dei PIR è soggetto ad agevolazioni fiscali, essendo previsto, a determinate condizioni, un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria da questi derivanti, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione.

- **Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificato delle assemblee di società**

In virtù della disposizione in esame, le modalità di svolgimento semplificato delle assemblee previste dall’art. 106 (“norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”) del d.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (“**Decreto Cura Italia**”), sono prorogate sino al 15 ottobre 2020; in estrema sintesi, detta disposizione aveva consentito alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, l’espressione del voto con modalità elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

È inoltre stata prevista una proroga di tre mesi (e comunque entro il 31 dicembre 2020) del termine di cui all’art. 10, comma 4, d.m. 5 marzo 2015, n. 30, per le società di gestione del risparmio, al fine del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati; è stato così prorogato il termine di 12 mesi, che può essere previsto dal regolamento o dallo statuto del FIA per la sottoscrizione delle azioni o delle quote al fine di completare la raccolta del patrimonio, termine a sua volta ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto in 24 mesi decorrenti dalla conclusione del processo di commercializzazione ovvero dalla pubblicazione del prospetto informativo al pubblico.

- **Art. 77 – Misure urgenti per il settore turistico**

Con l’articolo in commento, il credito d’imposta - pari al 60 per cento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio - viene esteso:

- a) oltre ai mesi di marzo, aprile e maggio anche al mese di giugno;
- b) con specifico riferimento alle strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, oltre ai mesi di aprile, maggio e giugno anche al mese di luglio.

Inoltre, tra i beneficiari del credito d’imposta, oltre alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*, sono ricomprese anche le strutture termali.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 28 del Decreto Rilancio aveva previsto, in termini generali, un credito d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile

dei canoni di locazione per unità immobiliari ad uso non abitativo destinate allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

- **Art. 78 – Esenzioni dall'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo**

La disposizione in esame abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, per:

- a) gli stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e termali;
- b) gli immobili censiti in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni), agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case vacanza, *bed breakfast*, *residence* e campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) gli immobili censiti in categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) gli immobili censiti in categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) gli immobili destinati alle discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, con riferimento ai suddetti immobili di cui alla lettera d), è prevista la totale esenzione da imposta per le annualità 2021 e 2022.

- **Art. 81 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche**

L'articolo in commento introduce un nuovo credito d'imposta, per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive che presentano determinate caratteristiche espressamente individuate.

In particolare, il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto nella misura del 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di euro 10.000.

L'agevolazione spetta a condizione che gli investimenti in questione siano rivolti a leghe, società e associazioni che abbiano realizzato in Italia, nel periodo d'imposta 2019, ricavi per un importo compreso tra euro 200.000 ed euro 15.000.000.

La norma esclude dal beneficio le sponsorizzazioni effettuate verso i soggetti che hanno aderito allo speciale regime fiscale agevolativo di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, che prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi per associazioni sportive

dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Infine, la norma prevede una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 90.000.000 che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020 e che nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse al beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito d'imposta astrattamente spettante.

- **Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

La disposizione in esame proroga ulteriormente la sospensione dei versamenti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio prevista dagli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio.

In particolare, è previsto che tali versamenti possano essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- a) per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- b) per il restante 50 per cento mediante rateazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

In estrema sintesi, con il Decreto Rilancio erano stati sospesi, tra l'altro:

- a) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia, con ricavi o compensi non superiori ad euro 50.000.000 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento (ovvero di almeno il 50 per cento se con ricavi o compensi superiori ad euro 50.000.000) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell'anno precedente, i versamenti, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;
- b) per determinate categorie particolarmente colpite dagli effetti economici dell'emergenza da COVID-19, anche i versamenti delle ritenute fiscali e contributive di marzo ed aprile 2020 e dell'IVA in scadenza a marzo 2020;
- c) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori ad euro 2.000.000, i versamenti dell'IVA, delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.

- **Art. 98 – Proroga secondo acconto soggetti ISA**

In virtù della disposizione in esame, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dovuto da parte di soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33 per cento nel primo

semestre del 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

- **Art. 99 – Proroga riscossione coattiva**

Con l'articolo in commento viene prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020:

- a) il termine finale del periodo di sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi dall'Agente della Riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 d.Lgs. n. 446/1997, già previsto dall'art. 152, comma 1, del Decreto Rilancio;
- b) il termine finale del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, già previsto dall'art. 68, comma 1, del Decreto Cura Italia.

Inoltre, viene estesa alle richieste di dilazione presentate fino al 15 ottobre 2020 (rispetto al precedente termine del 31 agosto), la disciplina di cui all'art. 68 comma 2 *ter* del Decreto Cura Italia, il quale aveva previsto la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate in luogo delle ordinarie cinque.

- **Art. 110 – Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni**

La disposizione in esame ripropone nel corso del 2020 una misura di rivalutazione dei beni d'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali; si osserva che tale strumento, diversamente dalle precedenti misure di rivalutazione, è caratterizzato dalla possibilità di avere ad oggetto anche singoli beni dell'impresa.

La nuova misura di rivalutazione ha ad oggetto i beni d'impresa (con esclusione dei beni "merce") e le partecipazioni (in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione è effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene annotandola nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione si considera riconosciuta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, a decorrere:

- a) in termini generali, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita;
- b) con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, a partire dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Inoltre, è prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, in tutto o in parte, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui

redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti possono, inoltre, essere oggetto di compensazione.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it - Web: fogliandpartners.com

Roma, Via dei Prefetti 17, tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.